



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.140.2/2021

Roma, vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **[ID: 7868]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Acate", di potenza pari a 22 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Acate (RG), in contrada Casale Canalotti.

Proponente: HF Solar 5 S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la



denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il “Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo” ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS”;

VISTO l’art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, secondo cui “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO che con istanza del 23/12/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 43854 del 29/12/2021, la Società HF Solar 5 S.R.L. ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di un "Impianto agrivoltaico della potenza di 22 MW denominato "Acate" e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Acate (RG) in contrada Casale Canalotti";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4214 del 06/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR MIC_SS-PNRR prot.n. 4214 in pari data, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4381 del 11/10/2022, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6271 del 29/11/2022, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto un'integrazione documentale che si riporta di seguito:

«[...]

Come chiarito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la Circolare n. 29 del 19.05.2022, le Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, approvate con D.P.C.M. 14.02.2022, si applicano «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso» e, quindi, anche alla presente istanza, dichiarata procedibile dall'allora Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V, con nota prot. n. 120098 del 03.20.2022.

A tal riguardo si ricorda che la relazione archeologica allegata al progetto di fattibilità deve essere redatta in conformità alle suddette Linee Guida e secondo le modalità reperibili al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>.

Al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, comma 4 e dal D.Lgs. 50/2016, art. 25, è necessario che la documentazione progettuale comprenda oltre agli elaborati descritti nel comma 1 del citato articolo 25, qualora il Soprintendente richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 3 e 8, anche gli esiti delle indagini prescritte – comprendenti la documentazione necessaria alla redazione della “relazione archeologica definitiva” di cui al comma 9 del medesimo art. 25, finalizzata a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico – così come previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8.

Nel rispetto delle competenze di tutela attribuite alla Regione Sicilia e nell'ottica di una sperimentata collaborazione amministrativa, si ritiene utile che il Proponente si attivi con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa per definire eventuali integrazioni documentarie, modalità di sorveglianza archeologica e/o l'attivazione della procedura di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge, che eventualmente potrà essere dettagliata perfezionando con l'Ufficio di tutela l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25.

Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della richiamata “relazione archeologica definitiva” di cui al citato comma 9 dell'art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici – considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche – e, quindi, per l'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il dettato normativo vigente.»

CONSIDERATO che, vista la nota prot. MIC_SS-PNRR_UO2 n. 6271 del 29/11/2022 del Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della Direzione Generale ABAP, la Soprintendenza Speciale PNRR ha trasmesso con nota prot. MIC_SSP-NRR_ n. 7351 del 22/12/2022 alla DG “Valutazione Ambientali” del MASE e al proponente la propria richiesta di integrazioni documentali che per gli aspetti paesaggistici comprendeva:

« [...]

- *Un approfondimento che chiarisca, in relazione allo stato attuale dei luoghi in cui sono presenti filari di alberature poste a confine dei vari appezzamenti di terreno, che saranno occupati dal previsto campo agrovoltatico con i relativi pannelli, anche in riferimento a quanto riportato nell'elaborato (RS06SNT0099A0_Sintesi non tecnica_signed) in cui a pag. 4 si dice” [...] e considerando l'estirpazione delle essenze arboree presenti che potrebbero ostacolare l'irraggiamento diretto durante tutto l'arco della giornata.”, considerando l'elevato numero delle alberature come saranno riutilizzate;*
- *Un approfondimento che chiarisca in relazione alla stazione utente, che comprenderà anche stazioni di altri operatori come riportato nell'elaborato (RS06EPD0043A0_Tav.4 Layout opere di connessione - sottostazione elettrica di utenza e stazione elettrica_signed), come saranno le previste opere di mitigazione;*
- *In riferimento all'elaborato (RS06EPD0040A0_Tav.2 Layout impianto e sezioni orografiche_signed) si chiede un chiarimento circa l'elettrodotto in previsione, che*



attraverserà il campo agrovoltaico in argomento, denominato “Derivazione CP Dirillo”

- *Elaborazione di foto-inserimenti:*

- *Si chiede in relazione all’elaborato (RS06EPD0060A0_Tav.14c Interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale_Fotoinserimenti e render_signed) di integrare il documento con i coni visivi da cui sono state tratte le immagini e l’elaborazione di ulteriori foto-inserimenti, ad integrazione di quelli presenti, sia da punti panoramici ed elementi notevoli che da aree limitrofe all’impianto;*

Con riferimento agli impatti cumulativi, una rappresentazione dello stato dei luoghi ante e post operam effettuata a partire dai punti di vista in cui siano visibili anche gli impianti di altre società (strade di normale accessibilità, percorsi panoramici, luoghi simbolici, beni culturali ecc.). Le simulazioni dovranno comprendere l’effetto complessivo degli altri eventuali impianti esistenti, autorizzati, o in corso di valutazione, sia sul portale regionale delle valutazioni ambientali sia sul portale nazionale valutazioni ambientali del MASE in modo da poter stimare gli effetti dell’impatto cumulativo; l’analisi dovrà essere condotta anche relativamente alla stazione utente comprensiva dell’impianto della RTN e delle stazioni di altro produttore, in considerazione della presenza di più impianti in corso di valutazione. In riferimento all’elaborato prodotto (RS06EPD0061A0_Tav.15 Impianti FER rilevati - raggio di 10 km da impianto PV Acate (RG)_signed) si chiede di integrare anche le istanze in corso di autorizzazione (rilevabili sia da portale del MASE Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali che della regione Sicilia).»

CONSIDERATO che, con nota acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 405 del 12/01/2023, la società HF Solar 5 S.r.l. in riscontro alla richiesta di integrazioni, formulata da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. n. 7351 del 22/12/2022, comunicava di aver assolto preventivamente a dette richieste poichè il progetto in argomento era stato oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Ragusa che con nota prot. 1178 del 08/02/2022 aveva espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:

«Sul lotto oggetto di intervento, venga realizzata una schermatura con alberi ad alto fusto (carrubo o ulivo) di almeno cinque anni, di varietà autoctone debitamente certificate, a quinconce e con sesto 5x5 completa di impianto di irrigazione idoneo a garantire all’attecchimento e il mantenimento degli alberi piantumati. Dovranno essere presentate le certificazioni degli alberi piantumati: tutte le porzioni di suolo non coperte da pannelli fotovoltaici ed i corridoi di servizio dovranno essere coltivati con leguminose: per i primi cinque anni la ditta avrà l’obbligo di produrre adeguata documentazione fotografica, con planimetria riportante i coni ottici idonea a dimostrare l’attecchimento degli alberi e la coltivazione delle leguminose: dovranno essere mantenuti eventuali alberi esistenti, è fatto divieto di movimento terra vegetale e dovranno essere mantenuti i livelli originari del terreno e il mantenimento dei muri a secco.

Ed ancora:

visto il parere rilasciato dell’U.O.04 Sezione per i Beni Archeologici di questo Istituto in data 03/02/2022 prot. n. 974 che recita:

“visti gli esiti della relazione di verifica preventiva dell’interesse Archeologico predisposta da codesta Società pervenuta alla scrivente in data 26/01/2022 ed assunta agli atti di quest’Ufficio con n. di prot. 657 del 26/01/2022; esaminata nel dettaglio la cartografia e la relazione di cui alla VIARCH in parola; visto che le indagini finora condotte, stando ai riscontri ottenuti dalle ricerche bibliografiche e d’archivio e dalle indagini ricognitive sul campo, hanno appurato una serie di aree in cui si è rilevato nei siti di progetto un rischio Archeologico basso e molto basso, nell’interesse



della piena attuazione del progetto, ai fini della tutela archeologica fatta salva la normativa vigente in materia di rinvenimenti fortuiti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, nel sito di progetto non si ritiene di dover intervenire con ulteriori verifiche archeologiche”

La ditta a fine lavori, dovrà inviare una relazione descrittiva delle opere realizzate.

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni a carico dei trasgressori ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 42/2004.

L'autorizzazione è valida ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione. [...]»

CONSIDERATO che la DG Valutazioni ambientali del MASE ha trasmesso a questo Ministero, con nota prot. n.12022 del 24/10/2023, il parere favorevole con condizioni ambientali n. 212 del 20/10/2023 con il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è espressa favorevolmente con condizioni ambientali sulla compatibilità dell'intervento, prevedendo tra l'altro alla condizione n. 3 macrofase ante operam – progettazione esecutiva – Vegetazione: a) *“La siepe dovrà avere un aspetto naturaliforme, essere pluristratificata e plurispecifica di ampiezza pari ad almeno 5 metri, composta da specie arboree, arbustive e suffruticose appartenenti alla vegetazione spontanea tipica dei territori, privilegiando piante mellifere autoctone.* b) *“La Commissione, verificata la presenza sul sito d'impianto di un cospicuo numero di esemplari di pino d'Aleppo richiede che, in progettazione esecutiva, sia acquisito l'eventuale documento autorizzativo dell'Autorità competente preposta per procedere a qualsivoglia tipologia di operazione (taglio, eradicazione, espanto ecc). In caso di mancata autorizzazione dovrà essere presentata una nuova rimodulazione del layout d'impianto, mantenendo gli esemplari di pino presenti sul sito”.* Condizione n. 9 macrofase ante operam – progettazione esecutiva – Compensazioni: *“[...] riqualificazione ambientale di aree di interesse pubblico [...];*

CONSIDERATO che, con nota prot. n.7440 del 04/03/2024 il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della Direzione Generale ABAP ha espresso il proprio contributo istruttorio, nel quale evidenziava

“In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto in esame non interferisce con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 appare non sussistere un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione;

si prende atto del nulla osta archeologico, fermo restando che qualsiasi intervento sul sottosuolo soggiace, in ogni caso, ai disposti stabiliti dagli artt. 28, comma 2, 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.”

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dalla Società HF Solar 5 S.r.l. e pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE;

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico e le opere di connessione alla RTN ricadono all'interno del territorio comunale di Acate (RG) in contrada Casale Canalotti, e l'area della sottostazione di collegamento alla SE Terna sarà localizzata sempre nel territorio di Acate contigua all'area d'impianto. L'impianto in esame avrà una potenza di 22 Mwp, si avvarrà di inseguitori monoassiali



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ad asse orizzontale, costituiti da tubolari metallici in acciaio, con un'altezza da terra in fase orizzontale di mt. 2,40 e con una quota massima di mt. 4,40. Tale struttura a reticolo sarà appoggiata a pilastri di forma rettangolare di medesima sezione ed infissi nel terreno ad una profondità variabile in funzione delle caratteristiche litologiche del suolo. L'impianto sarà suddiviso in 6 sottocampi ognuno dei quali farà capo ad un gruppo di conversione e trasformazione.

VISTO che l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel suo complesso sarà costituito delle seguenti componenti:

- 32956 moduli fotovoltaici;
- 1177 stringhe fotovoltaiche costituite da 28 moduli in serie;
- cavi elettrici di bassa tensione in corrente continua che dai quadri parallelo stringhe arrivano agli inverter;
- N° 6 Power Station da 5000 kVA costituita da:
- N°2 Inverter Sunny Central 2500-EV;
- N°1 Trasformatore bt/MT 0,55/30 kV da 5000 kVA;
- N° 12 interruttori automatici di bassa tensione, installati sul montante BT di collegamento tra i trasformatori e gli inverter (dispositivi di generatore);
- N° 12 gruppi di misura dell'energia elettrica prodotta;
- N° 1 trasformatori MT/BT da 100 kVA per l'alimentazione dei servizi ausiliari delle cabine di raccolta;
- N° 1 trasformatori MT/BT da 50 kVA per l'alimentazione dei servizi ausiliari delle cabine di campo;
- N° 4 quadri elettrici di bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari di cabina;
- N.1 linea elettrica di media tensione di campo in cavo interrato ARE4H5E 3x(1x150) mm2 lunga in totale circa 200 m;
- N.1 linea elettrica di media tensione di campo in cavo interrato ARE4H5E 3x(1x500) mm2 lunga circa 700 m;
- N.1 dorsale di media tensione di collegamento alla Sottostazione elettrica di Utenza in cavo interrato ARE4H5E 3x(1x630) mm2 lunga circa 180 m;
- N. 1 cabina di raccolta del tipo container, di dimensioni 12x3x3 m (L x l x h) nella quale sarà collocato il quadro MT;
- N. 3 cabine dei servizi ausiliari, di dimensioni 2,5x3,28x2,76 m (L x l x h);
- N. 1 Sottostazione elettrica di Utenza di dimensioni pari a circa 34x28m contenente il locale tecnico di MT e lo Stallo di Trasformazione MT/AT in aria.

CONSIDERATO che l'impianto sarà dotato di viabilità interna, di una recinzione perimetrale di tipo metallico in grigliato a maglia rettangolare su pali metallici infissi nel terreno. Per le opere di mitigazione è prevista la realizzazione di una fascia arborea produttiva di 10mt. di larghezza posta lungo il perimetro dell'impianto per la quale saranno previsti l'impianto di 600 alberi di ulivo intervallati da 600 arbusti di rosa selvatica siciliana, all'esterno rispetto alla recinzione metallica sarà posta una siepe costituita da essenze arbustive tipiche della macchia mediterranea. Tra le fila delle strutture sarà prevista la coltivazione di asparagiaia, inoltre la scelta dell'essenza più idonea da piantumare sarà fatta a seguito di una pre-sperimentazione di attecchimento prime della realizzazione dell'impianto in una piccola porzione di terreno. E' previsto l'inserimento di arnie per apicoltura pari a 30 unità.





Figura 1 - Stralcio Elaborato RS06EPD0039A0_Tav.1 Inquadramento territoriale dell'impianto su orto-foto

CONSIDERATO che il paesaggio in cui si inserisce l'impianto è caratterizzato dai sabbiosi plateau collinari digradanti verso il litorale, con le valli dell'Ippari e dell'Acate che segnano profondamente il paesaggio definendo la vasta e fertile pianura di Vittoria. Il paesaggio agrario è ricco e vario per la presenza di ulivi e agrumeti ed estese aree di vigneto che si protendono sui versanti collinari dell'interno. Le città di nuova fondazione (**Vittoria, Acate**) e le città di antica fondazione (Comiso e Caltagirone) costituiscono una struttura urbana per poli isolati tipica della Sicilia interna. L'intensificazione delle colture ha portato ad un'estensione dell'insediamento sparso, testimoniato in passato dalle numerose masserie, oggi spesso abbandonate, nella zona di Acate e dei nuclei di Pedalino e Mazzarrone. L'area che sarà occupata dall'impianto si sviluppa alle estreme propaggini dell'ambito a poca distanza dai centri urbani di Acate e Vittoria in un'area a coltivazione agraria a campi definiti, con alberature perimetrali, lungo la SP1 Acate – Dirillo.

CONSIDERATO che l'impianto con le relative opere di connessione, compresa la stazione utente, ricade nei territori della provincia di Ragusa impianto cavidotto e stazione utente di consegna presso la nuova SE-Terna all'interno di un ambito di paesaggio individuato dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) **Ambito di Paesaggio n. 16** "Area delle colline di Caltagirone e Vittoria";

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa, in coerenza con gli obiettivi di cui alla Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale,

denominato “Paesaggio Locale” (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l’altro al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

CONSIDERATO che l’impianto, completo di opere di connessione, ricade all’interno di un “Paesaggio Locale” ed è limitrofo ad un altro, individuati e disciplinati dal Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa approvato con D.A. 032/GAB del 03/10/2018, in particolare:

- *Paesaggio locale 4 “Piana di Acate, Vittoria e Comiso” art.24 delle N.T.A. di Ragusa in cui è ricompreso l’impianto e le opere di connessione, il territorio ha come obiettivi di qualità paesaggistica la conservazione e il recupero dei valori paesistici e ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario con mantenimento e valorizzazione dell’attività agricola e vitivinicola con particolare riferimento alla produzione dei vini nella zona di Vittoria;*
- *Paesaggio locale 3 “Valle Alto Dirillo” art.23 delle N.T.A. di Ragusa limitrofo all’area d’impianto, il territorio ha come obiettivi di qualità paesaggistica il mantenimento e la valorizzazione dell’attività agricola e conservazione del patrimonio storico culturale, architetture, percorsi storici ed aree archeologiche;*

CONSIDERATO che, per i Paesaggi Locali interessati dalle opere in progetto sopra richiamati (PL 04 - 03), il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, ha individuato tra l’altro, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica pertinenti il contesto interessato dall’intervento relativo al Paesaggio agricolo della piana di Vittoria e della vitivinicoltura e al paesaggio agricolo collinare e vitivinicolo:

- *Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli tradizionali del paesaggio;*
- *ricostituzione della rete ecologica attualmente carente con l’impianto di fasce boscate nei confini dei lotti e ove possibile all’interno degli stessi mediante impiego di essenze tipiche della vegetazione storicizzata e/o endemica;*

CONSIDERATO che, come disciplinato dall’art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrare le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio, aree individuate ai sensi dell’art. 134, c. 1. lett. c) del D.Lgs 42/04 denominate “contesti”, per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi (livello 1 – livello 2 – livello 3);

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere di progetto interferiscono con differenti “contesti” tutelati dal Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa con specifiche prescrizioni orientate alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico (NTA artt. 23 e 24), di cui di seguito si riportano quelle pertinenti per ogni contesto con riferimento alle opere interferenti:

- **4.a “Aree di interesse archeologico di Cozzo, Tatappi, Casale, Piano del Pizzo, Gaspanella, Piano Savia, Alcerito Vecchio, Case Consalvo, Bosco Piano, Billona, Serra Carcara, Cifali, Molino, Comiso, Viqna del Conte, Fegotto, Mastrella, Cicimìa, Torre Vecchia” con livello di tutela 1** (interferenze: posto a mt. 700 dall’area d’impianto):
 - Miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- **4.h “Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata” con livello di tutela 3** (interferenze: posto a mt. 700 dall’area d’impianto):
 - mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate;
 - miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.
- **3.d “Aree di interesse archeologico di Pezza Grande, Piano Perrera, Litteri” con livello di tutela 2** (interferenze: posto a mt. 800 dall’area d’impianto):



- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- **3.f** “Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata” con livello di tutela 3 (interferenze: posto a mt. 800 dall’area d’impianto):
 - mantenimento dei livelli di naturalità e *miglioramento della funzionalità di connessione* con le aree boscate;
 - miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali.

CONSIDERATO che l’assetto vincolistico dell’area di riferimento, valutata in relazione a un buffer di 2,5 Km, contempla la presenza di un numero significativo di beni appartenenti al patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04;

CONSIDERATO che le aree circostanti la superficie interessata dalla realizzazione dell’impianto e delle relative opere di connessione alla rete, come evidenziato anche dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, risultano essere vincolate dal Piano Paesaggistico sopracitato, con particolare riguardo al paesaggio agrario, sono caratterizzate dalla presenza dei seguenti beni appartenenti al patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04:

1. BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1. lett. c), g) e m):

- 3.1. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, **lettera c)**: *i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” interferenze:*
 - *Fiume Dirillo*, posto a 1,1 Km. rispetto all’area d’impianto e 900mt. dalla futura stazione SE TERNA in direzione nord;
- 3.2. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, **lettera g)**: *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);”:*
 - Area boscata sita in c.da Pavone, posta a 800mt. dall’area d’impianto in direzione nord
- 3.3. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, **lettera m)**: *“Zone di interesse archeologico”:*
 - *Fattoria di età romana –II sec. d. C.*, posto ad una distanza di 800mt. in direzione est;
 - *Fattoria di età romana –III sec. d.C.*, posto ad una distanza di 700mt. in direzione nord;
 - *Rinvenimenti sparsi di ceramica – Facies di Thapsos XIV –XIII sec. a.C.*, posto ad una distanza di 1,7 km. in direzione nord-ovest.;

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento **agli aspetti paesaggistici**, secondo quanto individuato nelle Norme per Componenti – Sistema Antropico - Sottosistema insediativo all’art. 18 delle N.T.A. *viabilità Storica*, sono emerse le seguenti interferenze:

- Ferrovia storica tratta Caltanissetta Xirbi –Siracusa il cui percorso è a circa 1 km dall’area d’impianto in direzione sud;
- Regia Trazzera SP 091 posta a 700mt. dall’area d’impianto in direzione sud , da cui si diramano due sentieri situati in direzione dell’area d’impianto di accesso alla aree agricole che caratterizzano il paesaggio;
- SP 01 tracciato rotabile presente nella carta storica della viabilità del 1868, che costeggia l’impianto sul lato nord;






Figura 2 - Stralcio Elaborato RS06EPD0086A0 Carta delle componenti di paesaggio

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente, con particolare riguardo alle criticità espresse nella richiesta degli approfondimenti in merito alla presenza delle alberature nelle aree d’impianto, disposte a suddividere i fondi agricoli;

CONSIDERATO quanto espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa nella nota prot. 1178 del 08/02/2022 nella valutazione del progetto in argomento, con riguardo alle opere di mitigazione e in particolare al mantenimento delle alberature esistenti presenti nelle aree d’impianto, nonchè dei muretti a secco, mantenendo i livelli originari del terreno;

CONSIDERATO che nell’area di cui trattasi il paesaggio agrario risulta caratterizzato dalla presenza di ulivi ed agrumeti e da estese aree a vigneto tipico della piana a campi coltivati di Vittoria ed Acate;

CONSIDERATO inoltre che, nella medesima area insistono numerose serre agricole disseminate in modo diffuso, nonché alcuni campi fotovoltaici anche nei lotti limitrofi a quelli dell’impianto in valutazione;

CONSIDERATE pertanto le valutazioni sopra riportate, formulate dalla Soprintendenza di Ragusa nella citata nota, al mantenimento delle alberature presenti nell’area d’impianto;



Figura 3 - Stralcio Elaborato RS06EPD0060A0_Area d’impianto dalla SP01 ante operam



Figura 4 - Stralcio Elaborato RS06EPD0060AO_Area d'impianto dalla SP01 post operam

VISTO l'art. 18 "Viabilità storica" delle NTA del Piano Paesaggistico di Ragusa che, riconoscendone il valore culturale e ambientale, tutela l'infrastrutturazione storica del territorio *"in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto"*.

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa, nelle Norme Tecniche di Attuazione", al Titolo V "Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio", art. 40 "Definizioni", ha definito tra gli *"interventi di rilevante trasformazione del paesaggio"* anche *"gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici"* prevedendo, in particolare, tra le altre, la seguente prescrizione per gli impianti energetici: *"si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonchè evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente."*

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto agrivoltaico *non ricade in area esterna alle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021* in quanto non ubicato all'interno dell'area di rispetto (500 m per gli impianti fotovoltaici) di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e terza del D.Lgs 42/2004;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del

consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che ‘considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi’;

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all’interno della SEN 2017 ‘Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l’utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*) e precisando inoltre che ‘Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’.

CONSIDERATO che, in attesa dell’individuazione delle “aree idonee” il medesimo Documento stabilisce anche il principio che ‘Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’;

CONSIDERATO che, nelle more dell’individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, *sono considerate idonee* quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO che i contenuti degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 presentati dal proponente consentono la compiuta valutazione dell’intervento ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004, comunque subordinata alle condizioni formulate dalla competente Soprintendenza e alla piena ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito avanzate;

CONDIVISE le valutazioni e le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con nota prot. n. 1178 del 08/02/2022, sia ai fini archeologici che paesaggistici, nelle quali viene accertato che l’impianto rientra nella fattispecie degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, ai sensi dell’art. 40 delle norme di attuazione del piano paesaggistico della provincia di Ragusa;

A conclusione dell’istruttoria inerente al procedimento in oggetto, condivisa la valutazione della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Ragusa, del Servizio II della DG-Abap, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla società HF Solar 5 S.r.l. e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento:

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

Al fine di tutelare il paesaggio e mitigare l'impatto visivo che l'impianto genera nel tessuto agrario a valenza paesaggistica è necessario che nella fase della progettazione esecutiva venga definito nel dettaglio, con elaborati grafici e foto-simulazioni resi con particolari in scala adeguata alla rappresentazione, un progetto paesaggistico comprensivo del disegno complessivo del campo fotovoltaico, della disposizione dei pannelli della stazione di trasformazione e delle opere di mitigazione e compensazione, con le caratteristiche indicate di seguito:

1. Dovranno essere mantenute le alberature presenti all'interno delle aree d'impianto, nonché i muri a secco;
2. Il progetto delle opere di mitigazione poste intorno al perimetro dell'impianto, che ha l'obiettivo di garantire il migliore inserimento paesaggistico con il contesto circostante, dovrà essere predisposto realizzando una mitigazione con siepe informale composta da specie vegetali autoctone o storicizzate con sesto d'impianto a quinconce 5x5 mt., coerenti con il paesaggio posto all'intorno, con altezza superiore a quella dei manufatti tecnologici installati al fine di garantire un minor impatto visivo." La fascia di mitigazione perimetrale dovrà essere realizzata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici;
3. I manufatti (comprese la stazione utente le Cabine Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell'ambito dell'intervento, ivi comprese eventuali strutture mobili dovranno:
 - essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi;
 - essere dotati di impianto antincendio;
 - essere mitigati mediante interventi di mascheramento a verde;
4. La prevista recinzione a chiusura dell'area del campo fotovoltaico dovrà essere posta internamente rispetto alla fascia di mitigazione, al fine di rendere l'azione di mitigazione stessa più efficace;
5. Dovranno essere mantenuti i livelli originari del terreno;
6. Eventuali materiali di risulta provenienti dagli scavi per la posa degli impianti e per la posa del cavidotto, non riutilizzabili nell'ambito dei lavori, dovranno essere smaltiti presso discariche autorizzate;
7. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;
8. Il soprassuolo non interessato dalla copertura con pannelli fotovoltaici ed i corridoi di servizio dovrà essere coltivato a leguminose al fine di permettere una maggiore continuità di habitat;
9. Dopo la realizzazione del cavidotto dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi originario e trasmettere esauriente documentazione fotografica a lavori ultimati;
10. Il proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica *ante* e *post operam* degli interventi di mitigazione realizzati;
11. Dovrà essere prodotta a fine lavori e aggiornata ogni due anni dalla messa in esercizio dell'impianto, *nonché* successivamente alla dismissione dell'opera, una relazione contenente esaurienti foto *ante* e *post operam* rispetto alla realizzazione dell'intervento, così da documentare il corretto impianto delle opere di mitigazione, i ripristini e la manutenzione degli impianti di vegetazione;



Condizioni A.1, A.2, A.3, A.4

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa

Condizioni A.5, A.6

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa

Condizioni A.7, A.8, A.9, A.10, A.11

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa

Resta inteso che qualsiasi intervento sul sottosuolo soggiace, in ogni caso, ai disposti stabiliti dagli artt. 28, comma 2, 90, 91, 161 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP

arch. Francesco Eleuteri

(email: francesco.eleuteri@cultura.gov.it)



per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Dott. Luigi La Rocca

Il Delegato

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it